

# Obblighi e divieti per l'esercizio dell'attività venatoria in Lombardia



Regione  
Lombardia

*Per la prima volta, la stagione venatoria si apre sotto la diretta gestione di Regione Lombardia. Il trasferimento di competenze si è reso scelta obbligata, per dare una risposta prima di tutto ai cacciatori, che vedevano messo a rischio l'esercizio della loro passione, a seguito della legge di riforma delle province.*

*Regione Lombardia ha profuso un impegno notevole, sotto il profilo finanziario e logistico, per assorbire i dipendenti delle province che si occupavano di caccia. Sono state così salvaguardate esperienze e professionalità fondamentali, si è consentito al mondo venatorio di mantenere i tradizionali punti di riferimento, e, soprattutto, è stata garantita la continuità nell'erogazione dei servizi. Certo i cambiamenti a volte disorientano, spaventano o non vengono compresi. Il dato di fatto è che la prossima stagione venatoria partirà proprio perché Regione Lombardia si è voluta fare carico di competenze che la riforma nazionale aveva completamente ignorato.*

*Una sfida non semplice. Questo stesso provvedimento integrativo ha impegnato non poco i nostri uffici, nel tentativo di armonizzare quanto più possibile previsioni fin qui assunte in maniera indipendente, e quindi tanto diverse, ma allo stesso tempo cercando di salvaguardare le decisioni particolari dei singoli territori, decisioni per lo più assunte su impulso dello stesso mondo venatorio, per una miglior gestione del patrimonio faunistico e del suo ambiente.*

*E' iniziata un'epoca nuova per la caccia e per la sua gestione. E' iniziato un percorso che non sarà né breve, né scevro da asperità. Ma contiamo di concluderlo con soddisfazione, se lo percorreremo insieme, animati dallo stesso spirito concreto e propositivo, a partire da questa prima stagione venatoria.*

*A tutti voi, in bocca al lupo!*

Gianni Fava, Assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia

Si riportano le **norme, già** previste da vigenti leggi nazionali, leggi regionali e regolamenti regionali, per l'esercizio della caccia sul territorio lombardo.

Ulteriori disposizioni possono derivare da provvedimenti regionali relativi alla corrente stagione venatoria nonché da regolamenti vigenti a livello di singolo Ufficio Territoriale Regionale o Ambito Territoriale di Caccia/Comprensorio Alpino di Caccia (es. regolamento ungulati, etc.).

**Si raccomanda, pertanto, di verificare le disposizioni vigenti nel territorio in cui si intende esercitare l'attività venatoria.**

## 1. Specie cacciabili e periodi di caccia

**Dalla terza domenica di settembre al 31.12** la caccia è consentita alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora (*Streptopelia turtur*);

**Dalla terza domenica di settembre al 31.01** la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe;

**Dalla terza domenica di settembre al 8.12** la caccia è consentita alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In Zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30.11;

**Dal 1.10 al 30.11** la caccia è consentita alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati;

**Dal 1.10 al 31.12** è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per la Regione e per la Provincia di Sondrio di posticipare il periodo dal 1.11 al 31.01.

## 2. Limiti di carniere

Per ogni giornata di caccia, il carniere complessivo individuale **non può superare i due capi di fauna stanziale e i trenta capi di avifauna migratoria**. Fanno eccezione le specie sotto elencate, per le quali non può essere superato il seguente carniere giornaliero per cacciatore:

- a) **lepre comune, lepre bianca, coturnice delle Alpi, gallo forcello**: un capo per ciascuna specie;
- b) **palmipedi, trampolieri e rallidi**: dieci capi complessivi per tutte le specie, di cui non più di due beccacce;
- c) **tortora** (*Streptopelia turtur*): dieci capi.

## 3. Quando

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino a un'ora dopo il tramonto.

La caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del cacciatore, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. Martedì e venerdì la caccia è sempre vietata.

## 4. Licenza di caccia, tesserino venatorio, tasse di concessione nazionale e regionale

Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza da almeno 3 anni e che non abbia commesso violazioni comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

**Per praticare l'attività venatoria** il cacciatore deve portare con sé:

- a) **licenza di caccia in corso di validità**, accompagnata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione nazionale;
- b) **tesserino venatorio**, rilasciato dalla Regione (UTR) e dalla Provincia di Sondrio, valido su tutto il territorio nazionale, accompagnato dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale;
- c) contrassegno della polizza di assicurazione personale.

La **tassa di concessione regionale** non è dovuta qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno oppure qualora si eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile **negli appositi spazi del tesserino**: il giorno, il mese, la sigla della provincia, l'ATC o il CAC o l'azienda faunistico-venatoria o l'azienda agri-turistico-venatoria dove si appresta a cacciare. Sul tesserino deve essere annotato ogni capo di selvaggina stanziale e migratoria non appena abbattuto e raccolto.

## 5. Mezzi per l'esercizio venatorio

L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- d) arco;
- e) falchi, esclusivamente appartenenti a specie autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie.

Il cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria è autorizzato a portare, oltre ai cani e alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a usare richiami vivi di cattura secondo le quantità previste dalla legge 157/1992 e richiami vivi di allevamento in voliere, corridore, palloni o simili e in gabbie, a usare fischi e richiami a bocca o manuali, a impiegare stampi di legno, plastica o altro materiale riproducenti specie cacciabili e non, soggetti imbalsamati delle specie cacciabili, nonché richiami non acustici a funzionamento meccanico.

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

## 6. Opzioni di caccia (vagante in zona alpi, appostamento fisso e vagante fuori zona alpi)

L'opzione di caccia, da riportarsi sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se **entro il 30 novembre di ogni anno** non viene presentata richiesta di modifica alla Regione (UTR) o alla Provincia di Sondrio.

La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.

Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in **muratura o altra solida materia** con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione venatoria.

Non sono considerati fissi agli effetti della opzione e della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per **l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci**.

Sono **temporanei gli appostamenti** che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia; al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento; detti appostamenti sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione di sito. La **preparazione dell'appostamento temporaneo** non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

Il **comitato di gestione dell'ATC o del CAC**, sulla base di modalità determinate d'intesa con la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, **un altro cacciatore** che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione. All'ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dall'ATC o dal CAC; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante.

Il cacciatore che abbia scelto l'opzione di caccia in via esclusiva da appostamento fisso, ha diritto di accedere a **qualunque appostamento fisso** della regione anche se ubicato in un ATC o CAC diverso da quello di iscrizione, senza dover versare altro contributo di iscrizione.

**Fermo restando il numero massimo stagionale consentito** di giornate di caccia, pari a 55, ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di 10 giornate di caccia fruibili in tutti gli ATC o CAC, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella/e di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispondendo agli ATC o CAC il contributo previsto.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia da appostamento fisso può disporre di **15 giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria** anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ATC o al comparto di minor tutela dei CAC cui è iscritto.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in Zona Alpi o nel restante territorio, può esercitare, a partire dal 1 ottobre di ogni stagione venatoria, **15 giornate di caccia da appostamento fisso** in tutti gli ATC e CAC della regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso.

In entrambi i casi, è necessario **evidenziare sul tesserino venatorio la giornata di caccia utilizzata in difformità dell'opzione prescelta**, cerchiandola in modo indelebile. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.

## 7. E' sempre vietato

1. abbattere o catturare la femmina di fagiano di monte (gallo forcello);
2. abbattere o catturare i tetraonidi e la coturnice delle Alpi al di fuori della zona faunistica delle Alpi;
3. cacciare alla posta la beccaccia;
4. cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, il beccaccino;
5. cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
6. cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;
7. cacciare nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi delimitati a sensi di legge;
8. cacciare nelle foreste demaniali salvo quelle ove, su parere ISPRA, non sussistano le condizioni per la sosta e la riproduzione della fauna selvatica; cacciare nelle aree dove vi siano opere di difesa dello Stato e ove comunque sia richiesto dall'autorità militare;
9. cacciare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, quelle agro-silvo-pastorali, nonché consortili o vicinali a uso pubblico;
10. sparare da distanza inferiore a 150 metri con fucile ad anima liscia e munizione spezzata o da distanza inferiore a una volta e mezza la gittata massima con fucile ad anima liscia e palla unica nonché in caso di uso di fucili ad anima rigata, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi e recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzo agro-silvo-pastorale;
11. cacciare a rastrello in più di tre persone;
12. cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;
13. cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine agricole in funzione;
14. cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane e su terreni pregiudicati da incendi per un minimo di due anni;
15. cacciare negli stagni, paludi e specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e sui terreni allagati da piene di fiume;
16. prendere o detenere uova e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica;
17. esercitare ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e animali selvatici;
18. usare richiami vivi di provenienza non di allevamento nella caccia agli acquatici;
19. usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali, nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico ed elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
20. usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
21. usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;
22. usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate a scatto, fare impiego di balestre;
23. abbattere fauna stanziale da appostamento fisso;
24. in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.



## 8. Esercizio venatorio in zona alpi

La **caccia vagante alla selvaggina stanziale** è consentita nelle sole giornate di mercoledì e domenica, a eccezione della caccia di selezione agli ungulati, disciplinata da regolamento della Regione e della Provincia di Sondrio.

La caccia alla selvaggina stanziale non può protrarsi oltre il 30 novembre, a eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Fanno eccezione anche la caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano, disciplinate dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.

Nel comparto di minor tutela, la caccia vagante alla selvaggina migratoria è consentita fino al 31 dicembre, mentre quella da appostamento fisso è consentita fino al 31 gennaio.

La **caccia agli ungulati** è consentita solo con fucili ad anima rigata, anche muniti di cannocchiale, a palla unica e limitati a non più di due colpi per le carabine semiautomatiche.

Sono vietati la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia:

- di munizioni spezzate con pallini di diametro superiore a 4,0 mm
- di munizioni a palla asciutta per canna liscia.

Nella **caccia al cinghiale** esercitata in squadre, è consentito l'utilizzo del fucile ad anima liscia caricato a palla unica.

E' vietato l'uso di

- **fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica** salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da contenere non più di un colpo
- ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12
- **fucili ad anima rigata con diametro**, al vivo di volata, pari o superiore a 18 mm e con bossolo a vuoto superiore a 68 mm.

L'uso di fucili combinati e/o drilling è ammesso a condizione che le canne non utilizzabili in quella giornata siano rese inidonee all'uso con apposito accorgimento tecnico.

## 9. Allenamento e addestramento dei cani

I cani devono essere **tatuati e/o muniti di microchip** e iscritti all'anagrafe canina.

L'**allenamento e addestramento** dei cani è consentito nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia, secondo la disciplina riportata nel calendario venatorio integrativo.

## 10. Allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi

I cani devono essere **tatuati e/o muniti di microchip** e iscritti all'anagrafe canina.

L'**allenamento e l'addestramento** è consentito per cinque giorni settimanali, a eccezione del martedì e del venerdì, sul territorio a caccia programmata degli ATC/CAC di residenza e di ammissione, nonché nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie previo consenso dei concessionari. È sempre vietato nelle colture in atto e nella zona faunistica delle Alpi, comparto A di maggior tutela. È inoltre vietato nei mesi di aprile e maggio nella zona faunistica delle Alpi, comparto B di minor tutela e negli ATC.

Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può allenare/addestrare più di due cani contemporaneamente.

**Si rimanda ai regolamenti vigenti a livello di UTR** per la verifica di eventuali, ulteriori limitazioni.

## 11. Esercizio della caccia nelle ZPS

In tutte le ZPS è vietato:

- utilizzare **munizionamento a pallini di piombo** all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- esercitare l'attività venatoria nel **mese di gennaio**, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- effettuare la **preapertura dell'attività venatoria**, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercitare l'attività venatoria in **deroga ai sensi dell'articolo 9**, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE;
- **abbattere esemplari appartenenti alle specie** pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgere attività di **addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre** e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- distruggere o **danneggiare intenzionalmente nidi** o ricoveri di uccelli.

Nelle ZPS classificate "Zone umide" (IT2010401 Parco regionale Campo dei Fiori (VA), IT2010501 Lago di Varese (VA), IT2010502 Canneti del Lago Maggiore (VA), IT2080501 Risaie della Lomellina (PV)) **è inoltre vietato abbattere, in data antecedente al 1° ottobre**, esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*).

Nelle ZPS classificate "Valichi montani" (IT2030301 Monte Barro (LC), IT2040401 Parco regionale Orobie Valtellinesi (SO), IT2060401 Parco regionale Orobie Bergamasche (BG), IT2070402 Parco naturale Alto Garda Bresciano (BS)) è inoltre vietato esercitare la caccia in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.